



THALIDOMIDE E TUTELA LEGALE



Una Giustizia ... INCOMPLETA !

LA LEGGE 244/07 - Conquista di civiltà

La **Thalidomide** è una molecola di un farmaco dal passato infausto, che venne ritirato dal commercio nel '61, non prima, però, di aver causato nel mondo almeno 20 mila casi di contagi. Il farmaco, commercializzato con diversi nomi, negli anni sessanta veniva usato come anti-nausea, sedativo blando o antinfluenzale; lo assunsero decine di migliaia di donne in gravidanza, quando gli effetti collaterali della molecola sul feto venivano volutamente ignorati dall'azienda tedesca che lo produceva.

Dopo decenni di "incivile" silenzio Istituzionale, e solo a seguito di una battaglia lunga e complessa, condotta principalmente dall'Associazione più rappresentativa (**TAI Onlus**), tutti i cittadini affetti da malformazione congenita (*diretta conseguenza del farmaco somministrato alle gestanti e contenente talidomide*), nati tra il gennaio 1959 e il dicembre 1965, con danni permanenti alla propria salute, hanno diritto ad ottenere un indennizzo mensile (**L. 244/07**).

Ma questo non basta !

La soluzione, apprestata dallo Stato italiano per rimediare ad una propria gravissima e lunga "disattenzione", è incompleta.

Infatti, a seguito di un'attenta ed approfondita analisi, è emerso che ai "danneggiato di Stato" non viene tuttora riconosciuto:

- **il diritto alla rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale;**
- **il diritto agli interessi legali;**
- **il diritto al risarcimento del danno biologico**



Rimedi giurisdizionali

RIVALUTAZIONE MONETARIA dell'I.I.S. secondo il tasso d'inflazione programmato

*“L'indennizzo, di cui al comma 1, di seguito denominato **indennizzo per i talidomidici**, consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210; tanto dispone l'art. 1, co. 2, Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 2/10/2009, n. 163.*

In virtù della richiamata “analogia”, anche l'indennizzo erogato in favore dei talidomidici deve essere annualmente rivalutato nella componente I.I.S. (Indennità Integrativa Speciale) così come previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione o emotrasfusione a seguito dell'autorevole decisione della Corte Costituzionale n. 293, 7 novembre 2011.

La richiamata rivalutazione, già rivendicata per alcuni nostri assistiti, realizza il giusto adeguamento al costo della vita di tutte le prestazioni erogate dallo Stato e non è possibile immaginare l'esclusione dell'indennizzo riconosciuto in favore dei talidomidici.

Le somme già maturate a tale titolo ammontano, mediamente, a 30/40 mila euro.

INTERESSI LEGALI

Gli interessi legali, che costituiscono una “componente essenziale” del credito da prestazione assistenziale, sono dovuti a decorrere dal 121^o giorno successivo alla domanda amministrativa (*ex art. 4, comma 1; art. 5, comma 2, del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698*) e sono soggetti allo stesso regime prescrizione previsto per il credito principale. Nonostante il dettato normativo e la costante giurisprudenza (*per tutte, Corte di Cassazione - Sezioni Unite - 25/7/2002, n.10955*), il Ministero della Salute, nel corrispondere le somme arretrate non provvede alla liquidazione spontanea degli interessi legali.

Grazie all'ausilio tecno-contabile di un pool di nostri consulenti, in grado di predisporre conteggi precisi e personalizzati, oggi è possibile recuperare giudizialmente gli interessi legali, attraverso una procedura, alquanto breve (art. 633 c.p.c.), già realizzata, con successo, per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ed emotrasfusi occasionali (L. 210/92).

DANNO BIOLOGICO

Coloro che hanno già ottenuto l'indennizzo previsto dalla L.244/07, e i loro familiari, possono rivendicare il proprio diritto al risarcimento del **danno biologico**.

Va subito detto che è una battaglia difficile e dall'esito non scontato, ma troppo giusta e nobile per non essere coraggiosamente combattuta.

Stiamo da tempo lavorando, con l'indispensabile ausilio di un pool di medici esperti, all'attivazione di questo contenzioso dinanzi le Autorità Giurisdizionali Italiane, ma non escludiamo di interessare, della delicata vicenda, anche la Corte dei Diritti dell'Uomo.

Nelle more, poiché la costante Giurisprudenza in materia di risarcimento del danno ha fissato in **5 anni** la prescrizione per tale diritto, è assolutamente indispensabile interrompere tale termine, oramai prossimo, inviando una nota in tal senso al Ministero della Salute, così come abbiamo già fatto per alcuni nostri assistiti.